

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2005****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

del regolamento (CE) n. 1761/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2005.

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1761/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell'adozione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 285 del 27.10.2005, pag. 14.

ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	67,52 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	35,54 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3554 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(a) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).